CAMERA DEI DEPUTATI N. 3290

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NUCARA

Norme per la vendita a privati di arenili demaniali utilizzati per la realizzazione di stabili opere di difesa dal mare

Presentata il 28 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fenomeno della erosione delle coste ha avuto inizio nell'immediato dopoguerra e si è andato accentuando tanto da costituire un autentico pericolo per molti fabbricati posti sul litorale. Proprio per questo motivo i proprietari di detti fabbricati e terreni, hanno invocato per anni, quasi sempre inutilmente, interventi da parte dello Stato che, quando vi sono stati, si sono limitati alla difesa dei grossi agglomerati urbani là dove le amministrazioni locali sono state particolarmente attive.

Venivano così trascurate molte zone di periferia dove i proprietari hanno provveduto da soli ed a proprie spese a costruire idonee opere di difesa, sostituendosi in questo modo allo Stato.

Per realizzare tale obiettivo i privati, costretti ad affrontare spese enormi per difendere le proprietà dalla furia del mare, sono stati costretti ad occupare modesti appezzamenti di arenili demaniali che solo in pochissimi casi superano i 300 metri quadrati, mentre nella generalità dei casi non superano i 100 metri quadrati.

Si tratta di un fenomeno molto generalizzato che ha prodotto negli anni un autentico esercito di « abusivi » che di tanto in tanto le capitanerie di porto cercano di perseguire: un vero e proprio assurdo poiché decine di migliaia di cittadini sono stati costretti a sostituirsi alla Stato assente per difendere la loro proprietà, quasi sempre la loro casa, e la vita

delle loro famiglie, sostenendo spese enormi che in molti casi hanno pesato non poco sui bilanci familiari, ed oggi si vedono, per questo, perseguitati da quello stesso Stato perché per realizzare queste opere hanno sconfinato di qualche metro nel demanio marittimo.

Da una situazione del genere l'amministrazione dello Stato trae soltanto danno, infatti centinaia di migliaia di piccoli appezzamenti di arenile demaniale restano improduttivi, anzi generano solo litigiosità e controversie giudiziarie che non giovano né ai cittadini, costretti a diventare inadempienti da fatti obiettivi, né allo Stato che non ne trae alcun profitto.

La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere giustizia a migliaia di cittadini dei comuni rivieraschi, consentendo loro di regolarizzare la propria posizione attraverso un provvedimento che consentirebbe all'Amministrazione dello Stato di tramutare tante piccole o piccolissime partite attualmente improduttive, in un incasso di centinaia se non migliaia di miliardi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia e secondo le modalità e i termini indicati nella presente legge, la vendita a privati di porzioni di arenile sulle quali siano state realizzate stabili opere per la difesa dal mare di terreni e fabbricati.

ART. 2.

1. Le opere stabili per la difesa dal mare di cui all'articolo 1 devono consistere in manufatti in muratura, conglomerati cementizi o massi di pietra o in calcestruzzo purché esse non ostacolino la realizzazione di interventi pubblici progettati per l'organica difesa delle coste e non rivestano carattere strategico per la difesa militare.

2. Le domande per l'acquisto delle porzioni di arenile su cui insistano le opere di cui al comma 1, redatte in carta legale, devono essere presentate alla capitaneria di porto competente per territorio, corredate dalla seguente documentazione:

a) un estratto catastale attestante la proprietà, da parte del richiedente, dei terreni e dei fabbricati per la cui protezione dal mare siano state realizzate le opere di difesa;

b) la planimetria catastale dei terreni e dei fabbricati di cui alla lettera *a)* riportante la porzione di arenile demaniale occupata per la realizzazione delle opere;

c) un atto notorio, legalizzato dal sindaco del comune in cui ricadono i terreni e i fabbricati suddetti, attestante che le relative opere di difesa sono state realizzate in data anteriore al 1° gennaio 1988.

ART. 3.

1. Le capitanerie di porto, previo accertamento della consistenza e della ubicazione delle opere di difesa realizzate dal richiedente e della loro rispondenza alle finalità di cui alla presente legge, nonché sulla scorta delle valutazioni operate dal competente ufficio tecnico erariale in ordine alle porzioni di arenili demaniali richieste, provvedono all'istruttoria delle domande di cui all'articolo 2 comunicando agli interessati la somma da versare per l'acquisto delle stesse, nonché la indicazione dei lavori ritenuti necessari al completamento delle opere di difesa già realizzate.

ART. 4.

1. La porzione di arenile occupato dalle opere di cui all'articolo 1, compresi gli spazi demaniali in esse racchiuse, non deve superare i 300 metri quadrati e deve essere confinante con la proprietà del richiedente, il quale ha diritto di prelazione su qualsiasi altro richiedente.

ART. 5.

1. Gli aventi diritto all'acquisto degli arenili posti in vendita ai sensi della presente legge, sono tenuti a presentare domande alle capitanerie di porto competenti per territorio, corredate dai documenti di cui all'articolo 2, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli aventi diritto all'acquisto degli arenili perdono il diritto di prelazione ed in tal caso detti arenili possono essere alineati a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 6.

1. Ultimata l'istruttoria di cui all'articolo 3, la capitaneria di porto invita il richiedente ad effettuare entro 180 giorni il versamento della somma dovuta.

2. Il comandante della capitaneria di porto competente per territorio, entro 90 giorni dalla data del versamento della somma di cui al comma 1, dispone il trasferimento del bene demaniale al richiedente, mediante atto pubblico redatto da notaio. Tutte le spese relative sono a completo carico del richiedente medesimo.